

Il processo breve e il re taumaturgo

Archivio, Giustizia e Diritti umani



Alberto Di Martino | 2 Marzo 2010

Fra gli oggetti della discussione politica in materia di giustizia è una proposta di legge, già approvata dal Senato e ora in Commissione Giustizia alla Camera, intitolata «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Come si sa, l'Italia è stata condannata molteplici volte dalla Corte europea per la violazione del principio della ragionevole durata del processo.

Il legislatore se n'era preoccupato una decina d'anni fa introducendo una legge sull'«equa riparazione», cioè sul risarcimento dei danni (quantificabili o no) subiti da chi sia stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo o contabile – che non si è definito in un ragionevole periodo di tempo. «Ragionevole» è termine elastico, come ognuno vede; non era stato definito neppure nel 2001 e, del resto, la giurisprudenza della Corte europea, valutando caso per caso, non avrebbe potuto impegnare la legislazione nazionale ad un termine preciso: affare nazionale, dunque, che era rimasto aperto.rn

La proposta di legge in discussione alla Camera intende per l'appunto chiudere la partita.

rn

Intanto, la proposta individua termini precisi di “durata ragionevole” o, per dirla con la proposta, di durata non irragionevole di qualunque processo ai fini della domanda di equa riparazione: sono quelli che si contengono nei due anni per il primo grado, due per il secondo, due per l'ultimo (quello cd. di legittimità, in cui cioè non si riconsidera il “merito” della causa, ma solo la corretta applicazione del diritto). A questi termini, ora espressamente stabiliti, sono adattate le regole per chiedere l'equa riparazione.

Una norma apposita è prevista per il giudizio di responsabilità contabile; una disciplina apposita è pure stabilita per il processo penale. *Hic sunt leones.*

La disciplina è molto articolata: indica termini, spirati i quali si “estingue” il processo. Di per sé, nel mettere termini (che non siano indecentemente brevi, e questi non lo sembrano) non ci sarebbe nessuno scandalo. In effetti, che la durata dei processi civili possa essere d’ostacolo agli investimenti imprenditoriali è cosa ripetuta dagli analisti; che essa incida sulla fiducia dei cittadini nella giustizia statale non sembra contestato da nessuno; *che i processi penali debbano durare tanto piú a lungo quanto difficili e gravi siano i fatti da accertare è perversione culturale* di non troppo vaga ascendenza inquisitoria (il processo dura finché non si accerti la verità); si leggano, contro questa illusione, le istruttive e accorate pagine del gesuita Friederich von Spee (*Cautio criminalis*, Germania del Seicento: ce n’è una traduzione italiana) e s’imparerà da lui a non ripetere una simile scemenza.

rn

Proviamo a dare un giudizio di carattere generale sui commenti politici (in senso lato).

rn

La discussione in corso può essere così semplificata: per la maggioranza, è legge dovuta e meritoria, per ragioni di garanzia (variamente infiorettate). Per l’opposizione, voci sparse: per alcuni, sarebbe l’ennesimo provvedimento fatto apposta per il premier. Per altri (e per voci rappresentative della magistratura), l’impostazione del provvedimento non affronta i veri problemi dell’amministrazione della “giustizia”: mancano i soldi, e dunque – ma è un cane che si morde la coda – manca la carta, mancano gli armadi, manca il personale, a volte mancano i fascicoli (di cause letteralmente ... perse), sono fatiscenti le strutture, carente l’informatizzazione, e via dicendo; essenzialmente, mancano le riforme strutturali (la più richiesta, almeno dai magistrati, sembra essere quella delle circoscrizioni giudiziarie, che consentirebbe di accorpare sedi ingiustificatamente sparse e ottimizzare le risorse).

rn

Sono tutti ciechi. Forse stavolta la maggioranza è orba, dunque sta meglio.

rn

In realtà, una non piú dominabile quantità di analisi sui mali della giustizia non ha portato a conseguenze pratiche apprezzabili. E del resto importanti voci di studiosi segnalano, scettiche, che un’analisi in piú aiuta forse a capire perché la giustizia è in agonia e muore, ma non a salvarle la vita.

In quest’ottica, valutiamo le posizioni innanzi tutto dei critici della proposta: quella massimalista si benda gli occhi, irresponsabilmente negando l’evidenza e denunciando interessi personali che magari (anzi, senza “magari”) ci sono, ma fluttuano in un pelago che è

già maleodorante di per sé.

Quella moderata esprime pie illusioni: invoca interventi settoriali, parziali, per quanto “urgenti”: ma cosa è urgente per chi è in crisi di sopravvivenza? Tutto lo è. Metter toppe qua e là, per quanto urgenti perché c’è un buco, non fa che strappare il vestito vecchio (e *peior scissura fit*, sta scritto in un Vangelo: ne viene uno strappo ancora più grande). Non va bene: quanto ai politici, si fa politica spicciola, si addita l’untore, e si finisce nelle file dei conservatori ottusi che negano la peste. Quanto ai rappresentanti dei magistrati, persistono nell’illusione delle misure straordinarie e urgenti, e prendono lucciole per lanterne, cioè per “strutturali” e strategiche soluzioni soltanto “tattiche”; ma così aspettano i Tartari. E non ci s’illuda di aver soldi: non si versano soldi in tasche bucate (questo peraltro dovrebbe valere in generale, anche per Alitalia ad esempio).

La maggioranza: possiede l’*argumentum ad baculum*, ovviamente. Comunque, non suoni paradossale dire che solo la malafede potrà salvarli. Perché? perché almeno non s’illuderanno di guarire la scrofola col tocco della mano – cioè: non s’illuderanno che una modifica delle norme produrrà effetti taumaturgici per la “giustizia”. Sarebbe l’eterno vizio di credere che nuove norme, aggiornate regole, rinnovate prescrizioni, reiterate direttive abbiano potere di modificare magicamente la realtà (si rilegga il primo capitolo de «I Promessi sposi»).

rn

rn

La proposta di legge segna col gesso il limite del precipizio; questo può essere un merito. Poi, però, bisogna saper rivolgersi all’indietro e creare le condizioni perché il sistema non torni a correre verso l’abisso (anche economico; risarcire costa – si veda infatti la clausola di monitoraggio dell’art. 7: l’occhio del Ministro dell’Economia controlla l’attuazione della legge e le sue conseguenze per le tasche dello Stato).

Guardare all’indietro vuol dire innanzi tutto che è necessario guardarsi allo specchio. Ma il sistema non conosce se stesso: le statistiche sono inaffidabili e mal composte (almeno quelle penali; quelle sui procedimenti civili francamente non saprei); stime sui costi in tutti i gangli dell’amministrazione (quando costa un’udienza? cioè quanto costa un magistrato che vi si applica? e gli assistenti, i cancellieri? la pulizia? il militare di sorveglianza? l’usura degli apparecchi per le fotocopie necessarie in vista dell’udienza? il mantenimento degli apparati elettronici? eccetera). Esistono questi studi? Sono pubblici, cioè democraticamente controllabili? Sono affidabili? Possono essere falsificati?

Se non ci sono queste conoscenze, sarebbe necessario – súbito, non “domani” – uno studio ed un’applicazione sul campo di proporzioni ciclopiche da parte di specialisti di organizzazione aziendale, una *task force* di esperti nazionali ed internazionali (con vocazione missionaria: niente soldi: decorazione al valor civile come ricompensa, e memoria imperitura); è forse necessario che statistici ed economisti – e probabilmente un commissario straordinario – facciano il loro ingresso al ministero (in tempi successivi anche stabilmente) se non forse al posto dei giuristi e dei giudici che vi stazionano, almeno accanto ad essi ?